



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

PROGRESSIONI TRA LE AREE
DA AREA ASSISTENTI AD AREA FUNZIONARI
ex art.52, comma 1-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

FAQ

1. In che modo è possibile accedere alla procedura?

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del bando, il dipendente in possesso dei requisiti previsti dal bando potrà inviare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica, accedendo tramite le proprie credenziali di posta elettronica cultura.gov.it alla piattaforma informatica raggiungibile al seguente indirizzo <https://servizi.cultura.gov.it/> dalle ore 12.00 del 27 giugno 2025 ed entro le ore 12.00 dell'11 agosto 2025.

2. Come fare per correggere un errore effettuato nella compilazione della domanda già inviata?

Una volta inviata la domanda non è possibile correggerla o modificarla, ma è possibile inviarne una nuova entro il termine ultimo previsto dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione. Verrà presa in considerazione unicamente la domanda inviata per ultima in ordine cronologico, solo se trasmessa entro il termine indicato nel bando, intendendosi le precedenti revocate e prive di ogni effetto. Non saranno prese in considerazione integrazioni alla domanda trasmesse, in qualsiasi modalità, oltre il termine di scadenza.

3. Come fare se il sistema non consente l'accesso alla procedura?

La procedura di progressione tra le aree è riservata al personale di ruolo del Ministero della cultura in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Se il dipendente rientra in questa casistica ma non riesce ad accedere al portale, dovrà inoltrare apposita richiesta di assistenza tecnica all'indirizzo: portaleprocedimenti.support@cultura.gov.it.

4. È possibile accedere alla procedura pur essendo temporaneamente in servizio presso altra Amministrazione (es. comando, distacco)?

Sì, i dipendenti del Ministero della cultura temporaneamente in servizio presso altra Amministrazione possono presentare domanda di partecipazione.

5. È possibile concorrere per più famiglie professionali?

Sì, il candidato potrà esprimere nella domanda di partecipazione, purché in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando, la preferenza per massimo n. 2 posizioni di lavoro, a pena di esclusione. Se il candidato sceglie di concorrere per due posizioni di lavoro, dovrà sostenere una prova di valutazione finale per ogni posizione di lavoro per la quale presenta la candidatura.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

6. È possibile partecipare alla procedura pur avendo avuto un provvedimento disciplinare in passato?

Se il procedimento disciplinare si è concluso con l'irrogazione di una sanzione superiore alla multa di importo pari a 4 ore di retribuzione, ovvero con l'irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43 comma 3, lett. f) del CCNL 2019-2021, entro i due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, il dipendente non potrà inviare domanda di partecipazione. Qualora il candidato riuscisse comunque a inoltrare la domanda di partecipazione, lo stesso sarà escluso durante i successivi controlli.

Se il dipendente ha ricevuto una sanzione disciplinare superiore alla multa pari a 4 ore di retribuzione, ovvero una sanzione superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43 comma 3, lett. f) del CCNL 2019-2021, ma sono passati più di due anni, calcolati a ritroso dalla data di pubblicazione del bando, lo stesso potrà inviare domanda di partecipazione. Per il calcolo dei due anni, si tiene conto della data della determina di irrogazione della sanzione.

7. Ai fini della partecipazione alla procedura, come viene calcolata l'anzianità di servizio?

L'esperienza professionale maturata nell'area di provenienza) è valutata tenendo conto degli anni di servizio effettivamente prestati nell'amministrazione (ruolo e pre-ruolo nel MiC), per un totale massimo di 30 punti. Ogni singolo mese avrà una valutazione pari a 0,083. I periodi superiori o uguali a 15 giorni sono valutati pari a un mese.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, non saranno valutati i periodi di aspettativa o ogni altra situazione giuridica non utile ai fini della decorrenza dell'anzianità. Non saranno valutati, altresì, il servizio di leva svolto prima dell'assunzione e gli anni di laurea, ancorché riscattati.

8. Come fare per attestare il servizio pre-ruolo prestato in assenza di documentazione?

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del bando, nella compilazione della domanda di partecipazione alla procedura, per il pre-ruolo dichiarato dovrà essere allegata documentazione attestante il servizio pre-ruolo prestato. Nell'ipotesi in cui non si disponga della relativa attestazione, è possibile allegare un'autocertificazione nella quale si dichiara l'esperienza professionale pre-ruolo, con riserva di successiva integrazione documentale ove richiesta.

9. È possibile inserire come esperienza maturata l'essere stato dipendente a tempo determinato presso il Ministero della cultura o presso altra Pubblica Amministrazione?

Sì. L'art. 2 del bando fa riferimento all'esperienza maturata nell'area di provenienza, senza distinguere tra tempo determinato e tempo indeterminato purché nella stessa area.

10. È possibile partecipare alla procedura pur avendo maturato gli anni di anzianità richiesta nell'area di appartenenza in tutto o in parte presso un'altra Amministrazione per poi transitare nei ruoli del Ministero della cultura?

Sì, il bando prevede quale requisito di partecipazione il possesso, alla data di pubblicazione dello stesso, di un'esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

precedente sistema di classificazione di almeno 5 anni, anche se acquisita presso altra Pubblica Amministrazione.

11. Quali sono i Master validi come ulteriori titoli di studio?

I master validi ai fini della partecipazione alla presente procedura sono quelli di I o II livello conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche o private, previo conseguimento di un titolo universitario.

12. Ai fini della valutazione delle competenze professionali (art.3, comma 1, lett.b)), quali lauree sono considerate attinenti alla posizione di lavoro?

Per la posizione di lavoro di Funzionario amministrativo, è considerata attinente alla posizione di lavoro la laurea magistrale o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento o laurea a ciclo unico in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e lauree equivalenti/equipollenti.

Per le altre posizioni di lavoro messe a bando, è considerata attinente alla posizione di lavoro la laurea magistrale o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento o laurea a ciclo unico in settori disciplinari precipuamente afferenti alla relativa posizione di lavoro.

13. È possibile far valere, come ulteriore titolo, un'abilitazione professionale conseguita senza superamento di un esame di Stato?

No, ai sensi dell'art.3, comma 7 del bando possono essere fatte valere, ai fini del punteggio, solo le abilitazioni professionali post-laurea conseguite previo superamento di un esame di Stato.

14. Come saranno formulate le graduatorie?

Le graduatorie saranno formulate su base regionale per ogni posizione di lavoro nell'ambito della famiglia professionale di riferimento, all'esito della valutazione dei criteri di cui agli articoli 3 e 4, nonché tenuto conto dei posti disponibili di cui all'art.1, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione che l'Amministrazione effettuerà, anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le graduatorie hanno valore solo per la presente procedura e saranno utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a selezione.

Le graduatorie saranno approvate con provvedimento ministeriale e pubblicate sulla Rete Privata Virtuale e sul sito istituzionale del Ministero della cultura. Tale pubblicazione avrà valore di notifica per tutti gli interessati alla procedura.

15. Cosa succede nell'ipotesi in cui un candidato risulti vincitore in più graduatorie?

Il candidato che sia risultato vincitore in più di una graduatoria sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza per la famiglia professionale di destinazione. Successivamente alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, l'Amministrazione procederà allo scorrimento delle graduatorie fino alla ricostituzione del contingente messo a bando per il numero di posti residui disponibili per effetto delle preferenze espresse.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

16. In caso di parità di punteggio in graduatoria, chi avrà la precedenza?

Ai sensi dell'art.7 del bando, a parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il dipendente con maggiore età anagrafica. In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il dipendente con maggiore anzianità di servizio prestato nel ruolo del Ministero della cultura e, in subordine, a parità assoluta, con maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione.

17. Come avviene l'inquadramento in ruolo? È necessario dare un preavviso in conseguenza della cessazione del precedente rapporto di lavoro e dell'attribuzione alla nuova Area?

No. I candidati dichiarati vincitori saranno inquadrati nell'Area dei Funzionari, nella posizione di lavoro per la quale hanno partecipato nell'ambito della relativa famiglia professionale. Il candidato che sia risultato vincitore in più di una graduatoria sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza per la famiglia professionale di destinazione.

L'attribuzione della nuova Area decorre dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro. La sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro comporta l'automatica e contestuale cessazione del precedente rapporto di lavoro, senza che sia necessario alcun preavviso. In ogni caso, la mancata presentazione senza giustificato e documentato motivo nel giorno comunicato dall'Amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro comporta la decadenza dalla graduatoria.

18. Il dipendente vincitore della presente procedura è soggetto al periodo di prova di quattro mesi stabilito per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari?

No, i dipendenti vincitori della presente procedura, previa manifestazione del relativo consenso, sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, secondo quanto previsto dall'art.12, comma 2, del CCNL comparto Funzioni centrali 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025.

Si segnala che il dipendente durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione e, in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra a domanda nell'Area di provenienza.

19. È possibile mantenere il differenziale stipendiale nel passaggio all'Area professionale successiva?

No, ai sensi dell'art.52, comma 5 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021, *“il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad area superiore e rientra nella disponibilità del fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennità di amministrazione o di ente), nel caso in cui la retribuzione fissa annua della area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e indennità di amministrazione o di ente) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta è computata a carico del Fondo risorse decentrate ed è riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova area”*.